



Tribunale ordinario di Bari

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il giudice, Francesco Agnino,

visto l'art. 23 del d.l. n. 137/20;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (*"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, nonché, da ultimo, il d.l. 14 gennaio 2021, n. 2 (*"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 (...)"*), che ha ulteriormente prorogato il predetto termine al 30 aprile 2021;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"*;

- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- vista la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (*"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) che, in particolare, all'art. 23, comma 5, ha aggiunto un'ulteriore disposizione (*"Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le*

parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale"); ed all'art. 23 ter ha introdotto "Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali (...) nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19", stabilendo che: "1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza e' rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni. 3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1".

- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 ("Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958") e dell'11 marzo 2020 ("Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020");

- visto il provvedimento del Presidente della Sezione Gip-Gup datato 30.10.2020, recante modalità organizzative della Sezione a partire dal 4.11.2020 (nel quale si dispone, altresì, che i procedimenti da rinviare siano menzionati nell'elenco di quelli da trattare, con indicazione delle date già stabilite per il rinvio e che siano celebrati - ai fini appunto del solo differimento - dopo la trattazione dell'ultimo dei procedimenti per i quali non venga disposto rinvio);

-tenuto conto del d.P.C.M. 3 novembre 2020 e delle plurime ordinanze del Ministro della Salute;

-vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020, che ha dettato ulteriori linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19;

-tenuto conto del decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 137 del 6.11.2020;

-visto il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori, alle imprese e giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), ed, in particolare, l'art. 24;

-visto il d.l. 2 dicembre 2020, n. 158 ("Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19");

Rilevato che:

- con d.l. n.2 del 14 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

- l'art. 3 DPCM 24 ottobre 2020 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute;

- il CSM ritiene opportuno che i dirigenti degli uffici giudiziari, "nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività

9

giudiziaria, dettino - ovvero confermino l'efficacia di - disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio”;

Richiamati:

- gli atti del Presidente del Tribunale, contenenti Misure organizzative e precauzionali, con cui sono state date indicazioni sui comportamenti da tenere e le precauzioni da adottare per accedere al tribunale e agli uffici del giudice di pace e NEP, nonché i provvedimenti con cui si è fissato su indicazione del RSPP il numero massimo di persone, ulteriore a quello impegnato in attività di udienza, che possono accedere al Tribunale ed essere presente nei vari corridoi, adottando un sistema di prenotazione dei servizi richiesti alle cancellerie;
- i decreti di organizzazione del lavoro giudiziario a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza;

Rilevato:

- che la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati detenuti, internati o sottoposti a misura custodiale, anche per altra causa, che intendono comparire, è assicurata mediante videoconferenza dagli Istituti penitenziari in cui sono ristretti, o con collegamenti da remoto (attualmente in uso il programma Microsoft Teams che utilizza aree di data center riservate in via esclusa al Ministero della giustizia), modalità che attualmente prescinde dal consenso (o dalla richiesta) del soggetto detenuto, essendo stato abrogato il comma 9 dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 23, co. 4, ultimo inciso del DL 28 ottobre 2020 n. 137; in vigore dal 29 ottobre 2020). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- che il difensore dell'imputato potrà partecipare all'udienza nell'aula di Tribunale oppure presso la Casa Circondariale ove è ristretto il proprio assistito; con il decreto di citazione dovrà essere dato avviso all'imputato, tramite la Polizia penitenziaria, che sarà attivato il video collegamento, al solo fine di consentirgli di comunicare la propria rinuncia a comparire, evitando di attivare il video collegamento; tale rinuncia dovrà essere formalizzata attraverso la Polizia Penitenziaria alla Cancelleria del giudice che procede, almeno tre giorni prima dell'udienza;
- gli imputati detenuti agli arresti domiciliari sono stati già autorizzati a comparire liberi e senza scorta;
- che per gli imputati detenuti in carcere, ove non intervenga rinuncia a comparire, la partecipazione a distanza sarà garantita;

Considerato:

- che il numero di fascicoli da trattare per ciascuna udienza è pari ad un massimo di dieci;
- che trattasi di udienze camerali (cfr. artt. 420, comma 1, c.p.p.; art. 441, comma 3, c.p.p.; artt. 409, comma 2 e 410, comma 3, c.p.p.), fermo restando il disposto di cui all'art. 23, comma 5, ha aggiunto un'ulteriore disposizione (*“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale”*);
- i criteri indicati nel provvedimento organizzativo ai fini della selezione dei fascicoli da trattare in ciascuna udienza;
- che, al fine di rispettare le disposizioni di legge e le conseguenti misure organizzative adottate nel presente ufficio al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, la trattazione dei processi in condizioni di sicurezza può essere garantita fissando le udienze in orari distinti e congruamente distanziati tra loro, tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;

considerato il contenuto delle attività processuali di cui è previsto lo svolgimento nell'ambito delle udienze dei processi successivamente indicati;

comunica alle parti che le udienze dei processi indicati di seguito saranno tenute **il giorno 3 marzo 2021**, secondo le seguenti fasce orarie:

dalle ore 9,00 alle ore 10,00

N. RG GIP

N. RG NR

1. 6907/19	8994/17
2. 7018/2019	9205/18
3. 10248/20	11712/19
4. 6065/19	8371/18
5. 6053/18	6150/18
6. 2271719	14530/2017
7. 6667/19	6347/15
8. 9072/17	20883/13

dalle ore 10,10 alle ore 10,15 RINVII all'udienza del 12.1.2022

8. 8371/18	9829/17
9. 12096/17	8754/16

Visto l'art. 23 comma 5 d.l. n. 137, dispone che le parti interessate nei processi a carico di imputati liberi comunichino alla cancelleria, all'indirizzo del cancelliere francesco.luiso@giustizia.it, entro il termine di almeno tre giorni prima dell'udienza, il proprio consenso alla partecipazione mediante collegamenti audio-video a distanza; in assenza di esplicita manifestazione di consenso, si procederà alla celebrazione dell'udienza in presenza.

invita gli imputati, le altre parti e i rispettivi difensori, a non recarsi presso gli uffici giudiziari prima dell'orario di chiamata, al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone nei corridoi o all'esterno del palazzo di giustizia.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 19.2.2021

D'ordine del Giudice

Francesco Agnino

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE G.I.P.
Depositato in Cancelleria
Bari, 18.02.2021

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giovanna Fiore

